

L. 19 gennaio 1955, n. 25: Disciplina dell'apprendistato.

(1)

(Gazzetta Ufficiale n. 35 del 14 febbraio 1955)

(1) Legge abrogata dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, a decorrere dal 25 ottobre 2011.

TITOLO I COMITATO CONSULTIVO E DEFINIZIONE DELL'APPRENDISTATO

Art. 1

Presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è istituito un Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori. [1]

La composizione del Comitato suddetto è determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale chiamerà a farne parte anche rappresentanti di Amministrazioni, categorie, enti ed organizzazioni, comprese quelle giovanili, che non concorrono alla formazione della Commissione centrale.

(1) Ora Commissione centrale per l'impiego ai sensi dell'art. 3 bis, L. 1 giugno 1977, n. 285.

Art. 2

L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.

[1]

Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa [2] . [3] [4]

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 2 aprile 1968, n. 424 e, successivamente, abrogato dall'art. 85, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, a decorrere dal 24 ottobre 2003.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 2 aprile 1968, n. 424.

(3) Per le imprese artigiane vedi l'art. 4 della L. 8 agosto 1985, n. 443.

(4) In deroga a quanto disposto dal presente articolo, l'art. 21, comma 1, L. 28 febbraio 1987, n. 56, ha disposto che l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

TITOLO II ASSUNZIONE DELL'APPRENDISTA

Art. 3 [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 85, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, a decorrere dal 24 ottobre 2003.

Art. 4 [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 5, lett. c), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 5

Nelle località dove esistono Centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'assunzione dell'apprendista può essere preceduta da un esame psicofisiologico, disposto dal competente Ufficio di collocamento, atto ad accertare le attitudini dell'apprendista stesso al particolare lavoro al quale ha chiesto di essere avviato.

Il risultato dell'esame, comunicato all'aspirante apprendista interessato, non esclude anche se negativo, l'assunzione dell'apprendista stesso.

L'accertamento di cui sopra e le certificazioni relative sono gratuiti.

Art. 6 [1] [2] [3] [4]

[5]

In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14° anno di età, a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 [6] . [7] [8] [9]

(1) Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, L. 2 aprile 1968, n. 424.

(2) Per i limiti di età per l'assunzione degli apprendisti, vedi l'art. 16, comma 1 della L. 24 giugno 1997, n. 196.

(3) Per il settore artigiano vedi l'art. 21, comma 5, della L. 28 febbraio 1987, n. 56.

(4) Per la tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, vedi anche la L. 17 ottobre 1967, n. 977.

(5) Comma abrogato dall'art. 16, comma 6, L. 24 giugno 1997, n. 196.

(6) A norma dell'art. 16, comma 6, L. 24 giugno 1997, n. 196, il presente comma continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di età per l'adempimento degli obblighi scolastici.

(7) Con l' art. 1, comma 1, L. 20 gennaio 1999, n. 9, l'obbligo di istruzione è stato elevato da otto a dieci anni a decorrere dall'anno 1999-2000.

(8) Vedi art. 8, comma 2, L. 31 dicembre 1962, n. 1859.

(9) Per la durata dell'apprendistato vedi l'art. 21, comma 2, della L. 28 febbraio 1987, n. 56 e, ora, l'art. 16, comma 1, della L. 24 giugno 1997, n. 196

TITOLO III

DURATA DELL'APPRENDISTATO E ORARIO DEL LAVORO

Art. 7 [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 6, L. 24 giugno 1997, n. 196.

Art. 8

I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività. [1]

(1) A norma dell'art. 7 del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio, non si computano ai fini della durata dell'apprendistato.

Art. 9

Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova. Esso sarà legato ai sensi dell'art. 2096 del Codice civile e non potrà eccedere la durata di due mesi.

Art. 10

L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali . [1]

Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, da decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione . [2]

E' in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6 ad eccezione di quello svolto dagli apprendisti di età superiore ai 18 anni nell'ambito delle aziende artigianali di panificazione e di pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei pubblici esercizi. [3]

(1) Per la tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, vedi anche l'art. 18 della L. 17 ottobre 1967, n. 977 .

(2) Per la durata dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti, vedi D.M. 29 luglio 1970.

(3) Comma sostituito dall'art. 21, comma 2, L. 3 febbraio 2003, n. 14.

TITOLO IV

DOVERI DELL'IMPRENDITORE E DELL'APPRENDISTA

Art. 11

Il datore di lavoro ha l'obbligo:

a) di impartire o di far impartire nella sua impresa all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;

b) di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti all'organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico;

c) di osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi ;

d) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;

e) di concedere un periodo annuale di ferie retribuite;

f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, nè in genere a quelle ad incentivo; [1]

g) di accordare all'apprendista senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare perché l'apprendista stesso adempia l'obbligo di tale frequenza;

h) di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio;

i) d'informare periodicamente la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà sui risultati dell'addestramento ; [2]

l) [3] .

(1) Lettera sostituita dall'art. 2, L. 2 aprile 1968, n. 424.

(2) Ora potestà dei genitori ai sensi dell'art. 316 c.c., come novellato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

(3) Lettera sostituita dall'art. 2, L. 2 aprile 1968, n. 424 e, successivamente, abrogata dall'art. 85, comma 1, lettera b), D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall'art. 19, comma 1, D.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.

Art. 12

L'apprendista deve:

- a) obbedire all'imprenditore o alla persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
- b) prestare nell'impresa la sua opera con diligenza;
- c) comportarsi correttamente verso tutte le persone addette all'impresa;
- d) frequentare con assiduità i corsi di insegnamento complementare ;
- e) osservare le norme contrattuali.

Art. 13

La retribuzione di cui all'art. 11, lettera c), dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.

L'erogazione di premi agli apprendisti più meritevoli non deve in alcun modo essere commisurata alla entità della produzione conseguita dall'apprendista.

Art. 14

La durata delle ferie di cui alla lettera e) dell'art. 11, non dovrà essere inferiore a giorni trenta per gli apprendisti di età non superiore ai sedici anni ed a giorni venti per quelli che hanno superato i sedici anni di età.

Art. 15 [1]

Il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.

All'apprendista da considerarsi capo famiglia, agli effetti del testo unico delle norme concessive degli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, spettano per le persone a carico gli assegni familiari a norma del testo unico predetto. [2]

(1) Articolo modificato dall'art. 1, L. 8 luglio 1956, n. 706.

2 Per le modalità di corresponsione degli assegni familiari agli apprendisti, vedi art. 2, L. 8 luglio 1956, n. 706.

TITOLO V

FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL'APPRENDISTA [1]

Art. 16

La formazione professionale dell'apprendista si attua mediante l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare .

L'addestramento pratico ha il fine di far acquistare all'apprendista la richiesta abilità nel lavoro al quale dev'essere avviato, mediante graduale applicazione ad esso.

L'insegnamento complementare ha lo scopo di conferire all'apprendista le nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacità professionale.

I programmi per l'insegnamento complementare dovranno uniformarsi alle norme generali che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, sentiti i Ministeri dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e foreste.

(1) Vedi anche l'art. 16 della L. 24 giugno 1997, n. 196.

Art. 17

La frequenza dei corsi di insegnamento complementare è obbligatoria e gratuita. La obbligatorietà non sussiste per coloro che abbiano già un titolo di studio adeguato .

Nei detti corsi gli apprendisti devono essere raggruppati per grado di preparazione scolastica. Per l'effettuazione dei corsi possono essere utilizzate, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, le sedi delle scuole statali.

L'esercizio dell'attività rivolta all'insegnamento complementare degli apprendisti è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero della pubblica istruzione possono sovvenzionare o finanziare le iniziative che si propongono l'esercizio di tale attività.

Art. 18

Al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare gli apprendisti sostengono le prove di idoneità all'esercizio del mestiere che ha formato oggetto dell'apprendistato .

In ogni caso gli apprendisti che hanno compiuto i diciotto anni di età e i due anni di addestramento pratico hanno diritto di essere ammessi a sostenere le prove di idoneità .

La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato dovrà essere scritta sul libretto individuale di lavoro .

Art. 19

Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 del Codice civile l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore.

TITOLO VI PREVIDENZA E ASSISTENZA

Art. 20 [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 4, L. 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 21 [1]

Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

- a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione;
- b) assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni per le seguenti prestazioni:
 - 1) assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;
 - 2) assistenza specialistica ambulatoriale;
 - 3) assistenza farmaceutica;

- 4) assistenza ospedaliera;
- 5) assistenza ostetrica;
- c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
- d) assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, per:
 - 1) le prestazioni concernenti la cura;
 - 2) le erogazioni dell'indennità giornaliera di degenza di cui all'art. 1 della legge 28 febbraio 1953, numero 86;
 - 3) l'erogazione dell'indennità post-sanatoriale.

Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli apprendisti, eccetto l'ipotesi che l'apprendista sia considerato capofamiglia, secondo il disposto dell'art. 15 della presente legge, e per le prestazioni assistenziali previste dalle norme vigenti per i familiari a carico dei lavoratori assicurati.

(1) Articolo modificato dall'art. 3, L. 8 luglio 1956, n. 706.

Art. 22 [1] [2]

Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali di cui al precedente articolo, è effettuato mediante l'acquisto di apposita marca settimanale del valore complessivo di lire 170 per ogni apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di lire 130 per ogni apprendista non soggetto all'obbligo di detta assicurazione.

Il servizio di distribuzione delle suddette marche assicurative è svolto, con l'osservanza delle norme in vigore per la tenuta delle tessere assicurative per le assicurazioni generali obbligatorie, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale il quale ripartisce l'importo fra le gestioni e gli istituti interessati nelle seguenti misure: [3] [4]

- a) per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, lire 40;
- b) per l'assicurazione contro le malattie, lire 60;
- c) per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, lire 50 di cui lire 38 dovute al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, e lire 12 da valere agli effetti della determinazione della pensione base;
- d) per l'assicurazione contro la tubercolosi, lire 14;
- e) per gli assegni familiari, lire 6. [5]

Nessun onere contributivo grava sull'apprendista [6] .

Nei casi in cui la misura delle prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali, indicate nell'articolo precedente, è determinata in relazione all'ammontare della retribuzione, questa in nessun caso potrà essere considerata in cifra inferiore alle lire 300 giornaliere. Resta ferma, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 41, lettera b), del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualità o delle categorie interessate, il valore delle marche settimanali, previste nel primo comma e la misura minima di retribuzione, indicata nel comma precedente, possono esser modificati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale .

(1) Articolo modificato dall'art. 4, L. 8 luglio 1956, n. 706.

(2) Vedi l'art.21, comma 16, L. 28 febbraio 1986, n. 41, per l'estensione della contribuzione agli apprendisti sia di aziende artigiane sia di aziende non artigiane. A seguito della soppressione del contributo del SSN ad opera dell'art. 36, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con decorrenza dal 1 gennaio 1998 l'aliquota a carico del lavoratore è fissata nella misura del 5,54%. Per quanto riguarda le decorrenze e le modalità di versamento per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare o è in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed è iniziato dopo il 30 settembre dell'anno precedente, vedi l'art. 37 di quest'ultimo decreto.

(3) La misura dei contributi dovuti per gli apprendisti, prevista in questo articolo è stata ripetutamente modificata da successive disposizioni. Per effetto dell'art. 22, L. 3 giugno 1975 n. 160, tali contributi sono destinati a variare nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

(4) Per il mantenimento dei benefici contributivi nel caso di assunzione dell'apprendista, vedi anche l'art. 21, comma 6, della L. 28 febbraio 1987, n. 56.

(5) A seguito del D.M. 5 febbraio 1969 le marche assicurative relative agli apprendisti dipendenti da imprese non artigiane sono state abolite e il versamento dei contributi relativi si effettua mediante denunce nominative e in contanti.

(6) Per le misure dei contributi relative alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale per gli anni 1988, 1989, 1990, vedi l'art. 2, comma 3, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86.

TITOLO VII SANZIONI PENALI

Art. 23

I datori di lavoro sono puniti:

a) [1]

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila per ogni violazione delle norme dell'art. 11 [2] .

[3]

(1) Lettera modificata dall'art. 78, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e, successivamente, abrogata dall'art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

(2) Lettera modificata dall'art. 78, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Per l'applicabilità delle sanzioni amministrative di cui alle presenti disposizioni alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/1999, vedi gli artt. 100 e ss., D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(3) Comma abrogato dall'art. 78, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Art. 24

Per la inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 21 e 22 si applicano le disposizioni penali stabilite dalle leggi speciali concernenti le assicurazioni sociali e le altre forme di previdenza alle quali gli apprendisti sono soggetti a norma della presente legge.

TITOLO VIII DELL'APPRENDISTATO ARTIGIANO

Art. 25 [1]

Agli effetti dalla presente legge e fino alla emanazione di norme generali sulla disciplina dell'artigianato si considerano artigiani gli imprenditori che esercitano un'attività, anche artistica, per la produzione di beni e di servizi organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti la famiglia, sia che l'attività venga esercitata in luogo fisso, sia in forma ambulante o di posteggio, anche se impieghino attrezzature meccaniche, fonti di energia od in genere sussidi della tecnica più idonei ai loro scopi produttivi.

Non si considera artigiana l'impresa che impieghi lavoratori dipendenti in numero superiore a quello previsto per le varie categorie nel decreto ministeriale 2 febbraio 1948, in applicazione del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586.

In ogni caso i giovani assunti come apprendisti in base agli articoli 6 e 7 non sono computabili nel novero dei dipendenti, per tutto il periodo dell'apprendistato, anche ai fini delle disposizioni di cui al comma precedente [2] .

(1) Vedi anche la legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985, n. 443.

(2) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 8 luglio 1956, n. 706.

Art. 26

Non si applicano agli apprendisti e agli imprenditori artigiani le norme della presente legge contenute negli articoli 3, secondo e terzo comma, 22, 23 e 24.

Art. 27 [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

Art. 28 [1]

1) Articolo abrogato dall'art. 16, comma 3, L. 21 dicembre 1978, n. 845. Resta comunque a carico dei datori di lavoro artigiani il contributo di lire 32 settimanali dovuto per l'assicurazione maternità degli apprendisti.

Per le modalità di versamento di quest'ultimo fino al 31 dicembre 1985, vedi gli artt. 1, 2, 3 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663; dal 1 gennaio 1986, vedi l'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 790, e l'art. 21 della L. 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 29

Gli imprenditori artigiani sono puniti:

a) [1]

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a ottocentomila per ogni apprendista notificato come assunto che non eserciti effettivamente l'apprendistato [2] .

[3]

(1) Lettera modificata dall'art. 78, comma 1, lett. d) ed e), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e, successivamente, abrogata dall'art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

(2) Lettera modificata dall'art. 78, comma 1, lett. d) ed e), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Per l'applicabilità delle sanzioni amministrative di cui alle presenti disposizioni alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/1999, vedi gli artt. 100 e ss., D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(3) Comma abrogato dall'art. 78, comma 1, lett. f), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

TITOLO IX NORME FINALI

Art. 30

Col regolamento, che sarà approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate norme per l'applicazione della presente legge .

Per le contravvenzioni alle norme del regolamento può essere stabilita, col regolamento stesso, la pena dell'ammenda fino a lire 150.000. [1]

(1) Importo così elevato per effetto dell'art. 113, L. 24 novembre 1981 n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 30.000.

Art. 31

Le norme contenute nella presente legge si applicano anche agli apprendisti già occupati.

Non si applicano invece nei confronti di particolari categorie di imprese, nelle quali è adottata una disciplina dell'apprendistato riconosciuta più favorevole

di quella contenuta nei precedenti articoli. Il riconoscimento è concesso discrezionalmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 1. In nessun caso il riconoscimento potrà essere concesso se, tra l'altro, non sussista un'adeguata organizzazione per la formazione professionale dell'apprendista, per il cui finanziamento non derivino oneri alla gestione prevista dall'art. 20 .

Art. 32

In relazione all'andamento delle gestioni delle assicurazioni contro le malattie e l'invalidità e vecchiaia, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, può determinare con proprio decreto una contribuzione straordinaria a carico del Fondo per l'addestramento professionale di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali interessati, in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione dell'art. 22 della presente legge.

Art. 33

E' abrogato il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1906, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. E' altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.